dionali continentali, decretate colla legge 27 giugno 1869 e contemplate nelle tabelle annesse al precedente articolo, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2, 6 e 7 della suddetta legge 27 giugno 1869, n° 5147. »

LA PORTA, *relatore*. La Commissione, per le ragioni già da me espresse, vale a dire che questo articolo sostitutivo equivale nella sostanza a quello proposto dalla Commissione e all'articolo del progetto ministeriale, non lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo sostitutivo.

(Fatta prova e controprova, è respinto.)

Metto ai voti l'articolo 2 del progetto della Commissione.

(È approvato.)

L'onorevole Tocci ha proposto un articolo aggiuntivo che sarebbe il seguente:

« Art. 3. È fatta facoltà alle provincie interessate nella costruzione delle strade decretate colle leggi 27 giugno 1869 e 30 maggio 1875, di abbreviare il periodo degli anni di costruzione, qualora esse deliberino di assumere direttamente la costruzione o anticipare i fondi per essere rimborsati dallo Stato della sua quota nel periodo di anni di cui all'articolo 1 di questa legge. »

LA PORTA, *relatore*. Pregherei l'onorevole presidente di mandarlo alla Commissione affinchè possa leggerlo.

Il concetto contenuto nella proposta dell'onorevole Tocci è degno di molta considerazione, poichè egli si preoccupa dell'acceleramento dei lavori delle strade provinciali che lo Stato ha assunte con un concorso della provincia. Egli dice: se le provincie potessero trovare i fondi per fare queste strade, le farebbero esse, e non lo Stato, salvo ad avere dallo Stato la quota di concorso.

Io credo che dobbiamo pensarci bene prima di mutare l'essenza della legge del 1869, la quale facendo assumere dallo Stato la costruzione di queste strade provinciali fece quanto poteva per assicurarne l'esecuzione.

Forse qualche provincia potrebbe mettersi in condizione di accelerare la costruzione di queste strade, ma potrebbero altre provincie non farlo. Ad ogni modo potrebbe alterarsi quell'obbligo, che lo Stato ha assunto nell'eseguire la legge del 1869.

Io quindi facendo plauso al concetto dell'onorevole Tocci, a nome della Commissione lo prego di ritirare il suo articolo aggiuntivo e di dare corso alla votazione del presente progetto di legge.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Io prego l'onorevole Tocci di ritirare il suo articolo 3.

È certo che anche per parte del Governo sarebbe molto desiderabile di poter avere i mezzi con cui sollecitare la costruzione delle strade; ma siccome la proposta dell'onorevole Tocci involve pure una questione di massima, se, cioè, queste strade debbano essere costruite piuttosto dallo Stato che dalle provincie, così potendo eventualmente una tale questione ritardare, complicare, intralciare la votazione di una legge la quale, risolvendosi in un semplice stanziamento, non deve essere altrimenti complicata, io desidero che l'onorevole Tocci ritiri la sua proposta affinchè nè in questo nè nell'altro ramo del Parlamento, in questi pochi giorni che restano prima di chiudere la Sessione, non possa essere impedita la definitiva votazione di una legge così importante.

PRESIDENTE. Onorevole Tocci, ritira il suo articolo aggiuntivo? (*Sì! sì!*)

TOCCI. Domando di fare una dichiarazione.

Io non ho presa la parola sul disegno di legge appunto perchè mi riservava all'ultimo di dire poche parole. (*Vivi segni d'impazienza*)

Io ritiro il mio articolo, ma prego la Camera di lasciarmi fare una raccomandazione solenne, anzi una specie di protesta al Governo, ed il motivo per cui ho proposto quell'articolo. Io proposi quell'articolo perchè voleva che almeno costruissero le provincie quando non lo fa lo Stato cui spetta. Che abbia avuto ragione a proporlo lo potrete rilevare da questo fatto.

La Camera è stata giustissima ed ha fatto quella legge savissima. Ebbene, c'è una specie di parzialità che si fa tra provincia e provincia: c'è una regione intiera, il circondario di Rossano (non parlo per iscopo elettorale) in cui non c'è un palmo di strada nonostante tutta la legge votata.

E notate, o signori, che quel circondario ha pagata la sua quota di concorso ogni anno al Governo. Dunque si costruirono altre strade, e rimane tutta quella intiera regione senza averne alcuna mentre ha pagato il suo contributo!

Io non dico altro, ma mi raccomando, non alla giustizia della Camera che ha votata la legge del 1869, ma alla giustizia distributiva del Governo, come disse l'onorevole Plutino Agostino, e mi riservo di richiamare all'occorrenza l'attenzione della Camera sull'esecuzione di quella legge a favore del mio circondario.

PRESIDENTE. Dunque ritira il suo articolo?

TOCCI. Lo ritiro.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prima di passare all'appello nominale sui tre schemi di legge, invito l'onorevole La Porta